

dossier

XIX Legislatura

8 luglio 2025

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

A.S. n. 1552



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - stud1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 506



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 066760-3610 - st_agricoltura@camera.it - [@CD_agricoltura](https://www.instagram.com/CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 471

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica</i>).....	9
Articolo 3 (<i>Modifiche all'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto di tutela</i>).....	13
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento</i>).....	16
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi</i>).....	19
Articolo 6 (<i>Modifiche all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistici venatori</i>).....	23
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria</i>).....	37
Articolo 8 (<i>Modifiche all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria</i>).....	40
Articolo 9 (<i>Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia</i>).....	43
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie</i>).....	46
Articolo 11 (<i>Modifiche all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria</i>).....	49
Articolo 12 (<i>Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica</i>).....	58
Articolo 13 (<i>Modifiche all'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica</i>).....	63
Articolo 14 (<i>Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani</i>).....	66
Articolo 15 (<i>Modifica all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione</i>).....	70
Articolo 16 (<i>Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria</i>).....	73

Articolo 17 (<i>Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative</i>).....	77
Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	80

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

L'articolo 1 modifica il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante disposizioni in materia di **protezione della fauna selvatica omeoterma** e di **prelievo venatorio**.

La disposizione in commento interviene sostituendo il titolo della legge n. 157 del 1992 con il seguente: «*Norme per la **gestione** e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio*».

Legge n. 157 del 1992	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'AS 1552
Titolo	
<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	<i>Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio</i>

• La gestione della fauna selvatica

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, **l'introduzione della nozione di gestione della fauna selvatica** nasce dall'esigenza di raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela della natura e l'attività dell'uomo. I contenuti del provvedimento in esame, dunque, non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma comprendono anche le attività funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzo del patrimonio faunistico.

Si ricorda che da tempo il settore agricolo registra un incremento dei danni causati dalla fauna selvatica ed è così emersa la necessità di un nuovo quadro di regole con l'obiettivo di valorizzare la fauna e limitarne la pressione sul territorio. Sebbene il legislatore regionale abbia modificato la disciplina sul prelievo venatorio per diminuire la pressione faunistica, la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo che l'ambiente, quale valore costituzionale protetto, si pone come limite alla disciplina regionale, salva la facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate.

Si ricorda, infine, che la nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione scaturita dalla l. Cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022 prevede all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 9 che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Si ricorda che, in seno alla Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati, attualmente sono incardinati i seguenti **progetti di legge** in materia di fauna selvatica:

- [A. C. 167](#) Cattoi ed altri “Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", [A. C. 136](#) Bruzzone ed altri "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica", [A. C. 608](#) Vaccari ed altri "Interventi per la riduzione della popolazione dei cinghiali nel territorio nazionale e delega al Governo per la prevenzione, il contenimento e il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole" e [A. C. 1002](#) Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia "Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Commissione ne ha iniziato l'esame il 17 maggio 2023.

Dopo aver svolto un ciclo di audizioni, è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 167 Cattoi ed è stato stabilito il termine per la presentazione di emendamenti all'11 settembre 2023.

Sono stati presentati circa 60 emendamenti. L'esame delle proposte emendative era previsto a partire dalla seduta del 17 ottobre 2023, nella quale il Governo ha chiesto di rinviare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

- [A. C. 1548](#) Bruzzone ed altri "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (ritirato il 18 giugno 2025); [A. C. 1652](#) Sergio Costa ed altri "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", [A. C. 1670](#) Brambilla ed altri "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e [A. C. 1673](#) Zanella ed altri "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Commissione ne ha iniziato l'esame il 16 gennaio 2024. È stato svolto un breve ciclo di audizioni. Adottata come testo base la proposta di legge A. C. 1548 (ritirata). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per il 5 febbraio 2024. Sono stati presentati oltre 1.142 emendamenti.

Il 26 marzo 2024 si è svolta la prima seduta di votazione degli emendamenti. L'ultima seduta di votazioni ha avuto luogo il 13 luglio 2024.

- [A. C. 2011](#) Bruzzone ed altri "Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica".

La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento nella giornata del 28 gennaio 2025.

Alla scadenza del relativo termine, fissato per le ore 15 del 5 febbraio 2025, risultano presentate 9.215 proposte emendative.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, nello **svolgimento dell'attività di tutela e conservazione** di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le **tradizioni**. Si aggiunge, inoltre, che **l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema**.

L'articolo 2 interviene sull'art. 1 della legge n. 157 del 1992, con due modificazioni:

- la **lettera a)** al comma 1-*bis*, dopo le parole “e ricreative”, **aggiunge** le parole “, **“nonché delle tradizioni”**.
Si ricorda che in base all'art. 1, comma 1-*bis* lo Stato, le regioni e le province autonome sono investite del compito di tutelare e conservare tutte le specie di uccelli selvatici di cui all'art. 1 della [Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE](#), adottando le iniziative necessarie per mantenere il numero di specie di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e turistiche. Tale attività, inoltre, deve tener conto delle esigenze economiche e ricreative e non deve causare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli e dei loro habitat, fatta salva la disciplina derogatoria di cui all'art. 9, par. 1, primi due punti, della Direttiva “Uccelli”.

L'art. 9 della Direttiva “Uccelli” disciplina il sistema derogatorio al regime di protezione generale degli uccelli selvatici, consentendo agli Stati membri di autorizzare, solo in casi ben definiti e sotto stretto controllo, attività altrimenti vietate (come, ad esempio, la caccia, la cattura e la detenzione di specie protette), a condizione che non vi siano altre soluzioni. Le deroghe sono ammesse per i seguenti motivi:

lettera *a)*: salute e sicurezza pubblica; sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna;

lettera *b)*: ricerca e insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché allevamento connesso a tali operazioni;

lettera *c)*: consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Con l'intervento normativo in esame, quindi, si specifica come la **funzione di tutela e conservazione delle specie di uccelli ora deve essere svolta tenendo conto anche delle tradizioni**, oltre che delle esigenze economiche e ricreative.

La Relazione illustrativa chiarisce che con la modifica normativa in esame “si riconosce l'attività venatoria quale espressione di una tradizione nazionale, che trova altresì riscontro nella [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#)” del 2003.

- la **lettera b)** al comma 2 stabilisce che **l'esercizio dell'attività venatoria concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema**, nel rispetto dei limiti di cui al presente provvedimento. Si ricorda che l'attività venatoria in base al comma 2 è consentita purché:
- rispetti l'esigenza di conservazione della fauna selvatica;
- non danneggi le produzioni agricole.

• *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di caccia*

E' opportuno ricordare che l'**attività venatoria**, nel sistema costituzionale italiano, è riconducibile alla **competenza esclusiva residuale delle Regioni**, mentre la "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**", rientra nella competenza esclusiva dello **Stato**. Questo delicato equilibrio è stato oggetto di ampi interventi giurisprudenziali e dottrinali, soprattutto a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Prima della riforma la caccia rientrava espressamente tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato stabiliva i principi fondamentali ai quali le Regioni dovevano attenersi, mentre queste ultime potevano legiferare nel dettaglio. La legge n. 157/1992 nasce quindi come legge quadro per l'attività venatoria, tuttavia contiene norme per la protezione della fauna che, secondo il vecchio impianto dell'art. 117 Cost., rientrava nella potestà legislativa statale generale. Di conseguenza, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, l'attività venatoria e la protezione della fauna erano indissolubilmente legate e la materia "caccia" non poteva essere disgiunta da quella ambientale, trattandosi di una disciplina a forte impatto ecosistemico.

Dopo la riforma costituzionale, la caccia non viene più menzionata espressamente tra le materie di competenza legislativa, né esclusiva dello Stato né concorrente. La sua disciplina ricade dunque nella competenza residuale delle Regioni, ma solo entro i limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ([art. 117, comma 2, lettera s\), Cost.](#)). La giurisprudenza della Corte costituzionale ([sentenza n. 536/2002](#)), ha chiarito che le disposizioni della legge n. 157/1992 costituiscono il "nucleo minimo" di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale.

• *La Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE*

Si ricorda che la [Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE](#) e la [Direttiva "Habitat" 92/43/CEE](#) costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità.

La direttiva “Uccelli” è volta a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente presenti nell'UE e i loro habitat, mentre il [Regolamento Reach n. 1907/2006](#) vieta l'uso di munizioni contenenti piombo (in una concentrazione superiore all'1% di peso) all'interno o in prossimità di zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana.

Il 7 febbraio 2024 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, avviando la [procedura d'infrazione \(2023 2187\)](#), contestando il mancato rispetto della Direttiva Uccelli e del Regolamento Reach.

Ad avviso della Commissione europea alcuni atti legislativi italiani non sono conformi alla normativa comunitaria. In particolare, contrasterebbe con la Direttiva Uccelli il conferimento alle regioni, da parte della legislazione italiana, del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. Le violazioni contestate si riferiscono agli art. [19](#) e [19-ter](#) della legge n. 157/1992, i quali autorizzano le regioni a disporre interventi di controllo faunistico, anche mediante abbattimento o cattura, su specie selvatiche in aree normalmente interdette all'attività venatoria, comprese le aree protette, e durante i giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto generale, sancendo ad avviso della Commissione una manifesta difformità con la Direttiva «Uccelli» e le sue prescrizioni.

La Commissione ha rilevato, altresì, la non conformità dell'[art. 31](#) della legge 157 del 1992 con le prescrizioni del Regolamento «Reach» concernente la limitazione dell'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o nelle prossimità di zone umide.

Al fine di superare la procedura di infrazione 2023_2187 si ricorda che, nell'ambito del decreto-legge n. 131/2024 (cosiddetto “Salva infrazioni”) è stato approvato l'[art. 13](#). Tale disposizione prevede, in relazione al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, che siano rispettate le direttive Habitat e Uccelli. Si prevede, inoltre, l'individuazione delle zone umide tramite decreto ministeriale e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide.

Il 14 novembre del 2024 la Commissione ha inviato un [parere motivato](#) con la seguente motivazione: “sebbene l'Italia abbia modificato la legislazione nazionale, il piano nazionale da essa previsto contiene ancora disposizioni non conformi alla direttiva Uccelli. Di conseguenza l'Italia non ha ancora modificato la propria legislazione per conformarsi al regolamento REACH”.

Si ricorda, infine, il caso **EU Pilot (2023)/10542** nei confronti dell'Italia relativo al: “Mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia” che riguarda numerosi problemi relativi alla caccia, in particolare:

- l'attuazione del Piano di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici del 30 marzo 2017;
- a legge regionale della Lombardia n. 12 del 6 giugno 2022 (il cosiddetto "Spiedo Bresciano”);
- il commercio illegale di uccelli da richiami vivi (in particolare in Lombardia);
- l'abbattimento di alcune specie di uccelli con uno stato di popolazione sfavorevole in assenza di adeguati piani di gestione/conservazione efficacemente attuati (in particolare la tortora);
- la valutazione degli impatti delle aree di addestramento dei cani da caccia sui siti Natura 2000;

- la valutazione degli impatti dei veicoli motorizzati su sentieri e mulattiere della regione Umbria.

In generale, la Commissione europea ha espresso preoccupazione per il diffuso fenomeno del bracconaggio in Italia.

Altre contestazioni presenti nel caso in oggetto sono invece confluite nella procedura n. 2023/2187 di cui sopra

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AS 1552
Art. 1 <i>(Fauna selvatica)</i>	Art. 1 <i>(Fauna selvatica)</i>
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.	1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle tradizioni e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.	2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.
(...)	(...)

Articolo 3

(Modifiche all'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto di tutela)

L'articolo 3 estende l'attività di controllo all'interno degli aeroporti alle specie della **fauna selvatica** e a quelle domestiche inselvatichite, **trasferendo la competenza** di tale attività **ai gestori aeroportuali**.

La disposizione in esame, interviene sull'[art. 2 della L. n. 157/1992](#) con due modifiche:

- la **lettera a)** incide sulla disciplina relativa ai **controlli per la sicurezza aerea** in quanto si **amplia l'oggetto del controllo**, non più limitato al livello di popolazione degli uccelli, ma esteso al **livello di popolazione della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite**. Inoltre, si trasferisce la titolarità dell'attività di controllo, che passa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai **gestori delle infrastrutture aeroportuali**;

Come emerge dalla Relazione illustrativa, l'esigenza di tali interventi normativi deriva dalla proliferazione della fauna terrestre e dalla circostanza che la **sicurezza negli aeroporti deve essere garantita dai relativi gestori**.

A tal riguardo è opportuno ricordare che le procedure di affidamento della gestione degli aeroporti vedono il coinvolgimento dell'Enac e del MIT.

Nel dettaglio, spetta all'Enac, in quanto Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia (istituito con decreto legislativo n. 250 del 1997) il compito di effettuare l'istruttoria e predisporre le **convenzioni per dare in gestione gli aeroporti**, mentre spetta al MIT il rilascio della concessione per gestione totale aeroportuale a società di capitali, all'esito di gara ad evidenza pubblica.

I rapporti con le società di gestione aeroportuale sono regolati nell'ambito delle concessioni di cui si è già detto, la cui durata massima è stabilita dall'articolo 704 del codice della navigazione in quaranta anni.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di **una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'Enac**, nel rispetto delle direttive emanate dal MIT. L'Enac e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma, a garanzia della realizzazione degli investimenti.

Secondo la definizione dell'ART (Allegato A alla delibera n. 118 del 2019), tale convenzione disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, derivanti dall'affidamento in concessione al gestore aeroportuale della conduzione, manutenzione ed uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale,

La convenzione contiene:

- il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master plan);
- le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, che possono essere aggiornati annualmente;

- il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione;
- le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione;
- le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

Il **contratto di programma**, anch'esso sottoscritto tra Enac ed il gestore aeroportuale, disciplina, nell'ambito del rapporto concessorio e, di norma, su base quadriennale, gli impegni che il gestore aeroportuale assume al fine di assicurare lo sviluppo e il **mantenimento delle infrastrutture e adeguati livelli di sicurezza e di servizio**.

In attuazione del contratto di programma il gestore aeroportuale redige, per il periodo di vigenza del Contratto di programma il Piano degli interventi, contenente le previsioni di traffico, il Piano degli investimenti e il Piano economico e finanziario.

- la **lettera b)** inserisce il nuovo comma 3-*bis*, stabilendo che le attività previste dall'art. 2 della L. n. 157/1992 sono svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

• *La fauna selvatica tutelata dalla legge n. 157/1992*

L'art. 2 della l. n. 157/1992 sancisce il **principio di conservazione**, in base a cui sono tutelate tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (ad eccezione di topi, talpe, ratti, nutrie e arvicole). Esistono differenti gradi di protezione della fauna selvatica:

- le lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, elencano le specie di animali "particolarmente protette": in alcuni casi come il lupo (*canis lupus*) e l'orso (*ursus arctos*) che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali.
- in altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie "cacciabili" in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale (*sus scrofa*). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.
- la lettera c) indica ulteriori categorie di fauna particolarmente protette, ovvero tutte le specie minacciate da estinzione e individuate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o dpcm.

Declassamento della protezione del lupo

Si ricorda la recente pubblicazione in data 24 giugno 2025 della [Direttiva \(UE\) 2025/1237](#) che declassa la protezione del lupo, modificando la Direttiva "Habitat". Tale decisione segue l'entrata in vigore il 7 marzo 2025 della modifica alla Convenzione di Berna che aveva declassato lo *status* del lupo da "strettamente protetto" a "protetto".

La nuova Direttiva, dunque, opera lo spostamento del lupo stesso dall'allegato IV all'allegato V della direttiva Habitat. Ciò ne determina il declassamento da specie "rigorosamente tutelata" a specie "tutelata". Mentre per le specie di cui all'allegato IV è previsto il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione, per le specie di cui all'allegato V la norma applicabile è l'articolo 14 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari indicati, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Il declassamento consente quindi agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

Si ritiene opportuno evidenziare come, in sede di esame dell'[A.C. 2126-A](#) "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", alla Camera dei deputati sono state inserite delle modifiche volte a recepire a livello statale tale declassamento. Il testo demanda, all'articolo 13, a un decreto interministeriale la determinazione di un tasso massimo di prelievi della specie *Canis lupus* tale da mantenere lo stato di conservazione soddisfacente di cui alla Direttiva Habitat e fa riferimento alle future modificazioni della medesima direttiva. In sostanza il testo così formulato è inteso a determinare un automatico recepimento della modifica della direttiva Habitat in oggetto e quindi del declassamento del lupo da specie strettamente protetta a specie protetta.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia al relativo [tema](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AS 1552
Art. 2 (Oggetto della tutela)	Art. 2 (Oggetto della tutela)
(,,)	
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.	3. Il controllo del livello di popolazione degli della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato ai gestori aeroportuali .
	3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come «richiami vivi».

In particolare, al **comma 1, lettera a)**, in adesione al nuovo quadro ordinamentale, definito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), le competenze regionali sono estese fino a ricomprendere la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura, i quali sono già esistenti e disciplinati dalla normativa vigente. Rimane ferma la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti.

Al comma 1, lettera b), si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei «richiami vivi», nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.

Al comma 1, lettera c), si amplia la platea dei soggetti istituzionali ai quali trasmettere la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati: sarà possibile trasmettere la suddetta informazione anche agli istituti regionali, a propria volta tenuti a darne comunicazione all'ISPRA.

La normativa attualmente in vigore in materia di cattura temporanea e inanellamento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 157/1992, prevede che:

- la **cattura** e l'utilizzazione **per scopi scientifici** di mammiferi e uccelli può essere svolta solo da musei e istituti scientifici delle università e del CNR appositamente autorizzati dalle regioni (art. 4, comma 1);
- la **cattura temporanea per inanellamento degli uccelli** è coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e può essere svolta solo da soggetti autorizzati dalle regioni e a seguito del superamento di appositi corsi (art. 4, comma 2);
- le attività di cattura per inanellamento e cessione ai fini di richiamo può essere svolta **solo con mezzi e metodi non vietati** dall'Allegato IV della direttiva Uccelli 2009/147/CE e solo da impianti la cui autorizzazione è in capo alle province e il cui personale è sottoposto alla valutazione dell'ISPRA. **La gestione degli impianti, inoltre, attualmente è sottoposta a autorizzazione regionale, previo parere dell'ISPRA**, a cui è demandata anche la funzione di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti (comma 3);
- sono **indicate in modo tassativo le specie** che possono essere catturate a **fini di richiamo** (comma 4);

- la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati deve essere comunicata all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune (comma 5);
- Le regioni adottano la normativa sul soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione della fauna in difficoltà (comma 6).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AS 1552
Art. 4 <i>(Cattura temporanea e inanellamento)</i>	Art. 4 <i>(Cattura temporanea e inanellamento)</i>
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	1. <i>Identico.</i>
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.	2. <i>Identico.</i>
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la	3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti regionali gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. Le regioni, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli impianti di cui al primo

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'AS 1552
protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.	periodo. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
	3-bis. Le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
	3-ter. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.	4. <i>Identico.</i>
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.	5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

L'articolo 5 riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di **utilizzo dei «richiami vivi»**, provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

Il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Si prevede che ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

Il **comma 3** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; le medesime provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

Il **comma 4** statuisce che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

Il **comma 5** prevede che non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12

della Legge n. 157/1992 e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

Il **comma 6** prevede che è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.

Il **comma 7** prevede che la sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

La normativa attualmente in vigore in materia di appostamento fisso e richiami vivi, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 157/1992, attribuisce alle **regioni la potestà regolamentare in ordine:**

- **all'allevamento, alla vendita e alla detenzione delle specie cacciabili di uccelli**, nonché in ordine al loro uso in funzione di richiami Tale potestà regolamentare è sottoposta al previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (comma 1);
- **alla costituzione e gestione dei richiami vivi** delle specie di cui all'art.4, comma 4 (comma 2);
- alle **caratteristiche degli appostamenti fissi** (comma 3-*bis*).

Sono stabiliti i **limiti numerici per i richiami vivi** (comma 2):

- **10 unità** per ogni specie, fino a un **massimo di 40 unità** per i **cacciatori da postazione fissa**;
- **10 unità** per i **cacciatori da postazione temporanea**.

È fissato anche un **limite massimo sia per le autorizzazioni** rilasciate dalle province per l'installazione di **appostamenti fissi** (comma 3) e sia per i soggetti che possono richiedere tali autorizzazioni (comma 4). Ulteriori **limitazioni** sono stabilite in ordine all'**accesso** a tali postazioni (comma 6).

Si ricorda che **l'art. 3 della l. Cost. n. 3 del 11 febbraio 2022** prevede che la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della medesima legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AS 1552
Art. 5 <i>(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</i>	Art. 5 <i>(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)</i>
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA , emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AS 1552
	cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.	2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.	3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.
3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi,	4. Identico.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'AS 1552
siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.	
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.	<i>(vedi comma 3)</i>
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.	<i>Soppresso</i>
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'art. 14, comma 12.	5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.	<i>Soppresso</i>
7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.	6. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.	<i>7. Identico.</i>
9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.	<i>Soppresso</i>

Articolo 6

(Modifiche all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistici venatori)

L'**articolo 6** introduce modifiche in materia di **pianificazione faunistico-venatoria** disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle Regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica.

Nel dettaglio, l'**articolo 6** si compone di un unico comma, il quale, in dieci lettere, propone di introdurre alcune **modifiche all'articolo 10** della legge 157/1992. Per un pronto riferimento si veda il testo di confronto riportato in calce alla presente scheda.

La **lettera a)** modifica il comma 2, **eliminando il riferimento alle province** quale ente territoriale titolare della **competenza a realizzare la pianificazione faunistico-venatoria**. Si prevede, conseguentemente, che la stessa rimanga in capo **unicamente alle Regioni**, che la realizzano secondo le modalità previste ai successivi commi 7 e 10.

La relazione illustrativa riconduce la finalità dell'intervento alla necessità di riallocare la funzione della pianificazione venatoria al mutato quadro ordinamentale definito dalla [legge 7 aprile 2014 n. 56](#) in materia di riparto delle funzioni tra livelli di governo, superando gli elementi di obsolescenza presenti nella normativa.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1 precisa che la suddetta pianificazione è finalizzata:

- per le specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie;
- per le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Per una ricognizione completa delle funzioni in materia di pianificazione faunistico-venatoria posta in capo alle regioni si tenga conto anche del comma 12 dell'articolo 10.

Per quanto concerne esigenze di coordinamento normativo, si valuti l'opportunità di espungere, dalla lettera a) in esame, il riferimento al comma 10 dell'articolo novellato, atteso che – con la successiva lettera i) – se ne propone la soppressione.

• *La riforma delle province*

La legge 7 aprile 2014 n. 56 ha inciso in modo rilevante sul ruolo delle province. Essa ha attuato la disposizione costituzionale in materia di città metropolitane costituendolo quale ente alternativo alla provincia dove presente. Ha inoltre ridefinito le competenze delle province, anche alla luce della nuova modalità di elezione dei loro organi, definiti

attraverso elezioni di secondo grado, affidando alle stesse, in prevalenza, il **compito di pianificazione di territorio di area vasta**.

Punto qualificante del nuovo ordinamento delle province è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. Nello specifico, le funzioni fondamentali sono:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali

c) programmazione provinciale della rete scolastica

d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Per quanto attiene alle altre funzioni non fondamentali, già esercitate dalle province, queste sono oggetto di un riordino complessivo sancito in sede di Conferenza unificata (11 settembre 2014). Tale accordo individua, quali funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale, unicamente funzioni relative alla materia della tutela delle minoranze linguistiche. Nel medesimo accordo, le regioni si sono impegnate ad adottare le iniziative legislative di loro competenza. Con l'inizio del 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni.

La **lettera b)** modifica il comma 3 dell'articolo 10. La norma del testo vigente riserva in ciascuna regione per la protezione della fauna selvatica:

- una quota dal 20 al 30 per cento del territorio territorio agro-silvo-pastorale;
- una quota dal 10 al 20 per cento del territorio delle Alpi -se presente- che è qualificato come zona faunistica a sé stante.

Essa prevede, inoltre, che concorrono a costituire le suddette percentuali i territori in cui l'attività venatoria è comunque vietata anche per effetto di altre leggi o disposizioni. La lettera b) **introduce la specificazione** che tra i suddetti territori sono ricompresi, in particolare:

- quelli sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia;
- i fondi chiusi;
- le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

- le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati per la produzione della fauna selvatica di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b) c) e d).

Si ricorda che nel testo vigente vengono esplicitamente ricomprese nelle quote di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi del comma 4, le sole aree incluse nell'ultimo punto dell'elenco, ad eccezione dei centri privati per la produzione della fauna selvatica di cui alla lettera d).

La modifica in oggetto è volta, secondo la relazione illustrativa, ad “aggiornare una zonizzazione che, sovente, non riflette l'attuale realtà ambientale, favorendo una gestione integrata del paesaggio e garantendo una distribuzione ponderata della pressione venatoria sul territorio, fermo restando il rispetto dei vincoli sovranazionali”. Tale intervento è volto, inoltre, a “superare una situazione di incertezza e ambiguità in merito all'esatta definizione delle aree (foriera di possibili incidenti)”

• *Il sistema delle aree protette*

Il **sistema delle aree naturali protette** è disciplinato dalla "Legge quadro sulle aree protette" ([L. 394/1991](#)). La legge pone, tra le finalità del regime di tutela, con l'obiettivo di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese (artt. 1 e 3):

- la conservazione delle specie naturali e vegetali;
- l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- la promozione di attività educative, formative, scientifiche e ricreative;
- la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Nel complesso, il sistema delle aree protette nazionali e regionali (EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000, copre attualmente un'estensione di più di 10 milioni di ettari, interessando più del 20% della superficie terrestre nazionale e l'11% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali e zone di protezione ecologica). Ad oggi sono state istituite 882 aree protette (ISPRA, 2023).

Per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 844 aree protette terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui: 27 Parchi Nazionali, 148 Riserve Naturali Statali, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali e 171 altre Aree Protette di diverse classificazioni e denominazioni. La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie terrestre nazionale (ISPRA, 2023). Essa è costituita in gran parte da Parchi Nazionali (46,4%) e Parchi Naturali Regionali (40,8%).

La **lettera c)** introduce, dopo il comma 3 dell'articolo 10, i nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.

Il **comma 3-bis** prevede che, al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, trasmettano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **una relazione** dettagliata **sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia**. Nella stessa dovranno essere specificate per ciascuna area la tipologia,

le ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e i livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

Il **comma 3-ter** prevede che, decorso il termine di 12 mesi di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi previsti allo stesso comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **intervenga in via sostitutiva** entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

• *L'esercizio del potere sostitutivo*

Il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione *disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi* rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Questi poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'articolo 8 della L. 131/2003, nel dettare le **norme attuative** dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli "atti dovuti o necessari". Decorso tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un commissario. Il comma 1 dell'articolo 8, facendo espresso riferimento a provvedimenti "anche normativi", prefigura la possibile adozione, da parte del Governo, di atti di natura regolamentare, nonché di natura legislativa.

L'articolo 10 della L. 131/2003 **affida l'esecuzione** di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo adottati dal Consiglio dei ministri al rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione.

La L. 131/2003 (art. 8, comma 3) prevede una **seconda procedura** per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (comuni, province e città metropolitane). In questi casi la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del commissario stesso, che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito).

Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

Il comma 5 dell'articolo 8 evidenzia infine che i provvedimenti sostitutivi "devono essere proporzionati alle finalità perseguite"; in base al comma 6, il Governo può

promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 77/2021 ha introdotto una **peculiare disciplina** dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o **interventi del PNRR**, risultino inadempienti e sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In considerazione del fatto che l'obbligo previsto al comma 3-bis è quello relativo alla presentazione di una relazione ricognitiva, si valuti di far riferimento, per quanto attiene all'attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato, al comma 3, nel cui ambito è disciplinata la definizione, da parte delle regioni, dei territori da destinare alla protezione della fauna selvatica.

Il **comma 3-quater** disciplina le **modalità** che le regioni possono adottare per **riportare all'interno dei limiti** previsti dal comma 3, le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica per garantire il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale.

In materia di gestione della fauna selvatica si ricorda che lo stesso articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede l'istituzione di un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (si veda anche la scheda relativa all'art. 13). L'articolo 13 del [decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131](#) al fine di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2023/2187, ha previsto che le disposizioni del suddetto articolo dovessero applicarsi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della [direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La normativa citata prevede, tra l'altro, la costituzione di Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Essa prevede, inoltre, un regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.

Viene previsto, infatti che le sopra citate modalità di rientro siano disciplinate con **un accordo** da adottare, una volta acquisiti i dati della relazione di cui al comma 3-bis, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'iniziativa della proposta spetta al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).

Si ricorda che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stato ricostituito [D.M. n. 263986 del 22 maggio 2023](#) sulla base della Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, che ne fissa la ricostituzione quale obiettivo nell'ambito della Priorità politica

concernente il contenimento della proliferazione della fauna selvatica. Al Comitato, presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato, sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.

La **lettera d)** prevede, a fini di **coordinamento** con le disposizioni introdotte alla lettera b), la **soppressione**, al comma 4 dell'articolo 10, della specificazione secondo cui nei territori di protezione regolati dal comma 3 rientrano le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione della fauna selvatica di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b) c) e d).

La **lettera e)** è volta ad inserire una **specificazione** riguardo alle tipologie di territori agro-silvo-pastorale soggetti alla **programmazione venatoria**.

Il primo periodo del comma 6, infatti, stabilisce che nella parte di territorio agro-silvo-pastorale che non viene ricompreso nel territorio destinato -nella percentuale massima globale del 15 per cento- a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

La lettera e) prevede l'inserimento nello stesso comma di un ulteriore periodo che precisa che in tale territorio sono ricompresi e sono dunque soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere. Ne viene invece escluso e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.

La **lettera f)**, coerentemente con il mutamento della titolarità delle funzioni in materia di programmazione venatoria, modifica il comma 7 dell'articolo 10, prevedendo che saranno **le regioni** e non più le province a predisporre, **ai fini della pianificazione generale** del territorio agro-silvo pastorale:

- piani faunistico-venatori, articolandoli per comprensori omogenei;
- piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica;
- piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

La **lettera g)**, introduce, al comma 8, con le lettere *h-bis*) e *h-ter*), nuovi contenuti rispetto a quelli previsti nel testo vigente in relazione ai piani faunistico-venatori. La lettera *h-bis*) prevede che sia **ricompresa** nei piani la specificazione dei parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti.

La lettera h-ter) prevede l'inserimento di tutte le zone comunque **precluse** all'attività venatoria nonché, ai fini della sua **utilizzazione** faunistica e faunistico-venatoria, del **demanio forestale** dello Stato e delle regioni.

La **lettera h)** prevede una novella al comma 9 che non appare avere portata modificativa ma che introduce una variazione di carattere formale, trasformando una relativa verbale in una forma aggettivale.

La **lettera i)** sopprime il comma 10 del testo vigente. Viene pertanto **eliminata la previsione**, in linea con la modifica in materia di titolarità della funzione di pianificazione venatoria, secondo cui spetti alle regioni la sua attuazione tramite il coordinamento dei piani provinciali nonché attraverso poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle province nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge 157/1992. Lo stesso comma di cui si prevede la soppressione dispone che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisca la omogeneità e congruenza attraverso criteri fissati con un documento orientativo da sottoporre al MASAF e al MASE che gli stessi trasmettono alle regioni con osservazioni, come previsto al comma 11.

• *La soppressione dell'INFS e il ruolo dell'Ispra*

L'**Istituto nazionale per la fauna selvatica** (INFS) era disciplinato dall'art. 7 della legge 157 del 1992, e successivamente è stato **soppresso dall'art. 28**, comma 2 del [D.L. 112/2008](#), che lo **ha incorporato nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**.

L'ISPRA è stato dunque istituito dal sopra citato art. 28 del D.L. 112 del 2008 e ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). La medesima disposizione pone l'ISPRA sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

All'ISPRA sono state trasferite, conseguentemente, le funzioni attribuite dalla legge 157/1992 all'INFS tra cui rientrano: il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, l'elaborazione di progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, la collaborazione con gli organismi stranieri, ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione Europea aventi analoghi compiti e finalità, il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, l'elaborazione di pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

La legge 132/2016 ha istituito il "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente" (SNPA) – composto da ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

Si ricorda, inoltre, che all'ISPRA sono affidate attività connesse alla tutela dell'ambiente tra cui: controlli, monitoraggi e valutazioni dello stato dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture; tutela

della natura e della fauna omeoterma; ricerca, da intendersi quali promozione della ricerca di base e applicata, e coordinamento della ricerca di ordine scientifico e tecnologico, volte a supportare standard e direttive di rilevanza nazionale; consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e supporto tecnico sia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che si avvale dell'Ispra nell'esercizio delle sue attribuzioni) che ad altre amministrazioni statali; informazione e formazione. Vi è poi l'attività di coordinamento ed indirizzo del sistema nazionale di protezione ambientale e la ricerca scientifica. Va inoltre evidenziato che l'attività istituzionale dell'Ispra viene ad essere ulteriormente ampliata in relazione ai contenuti delle convenzioni triennali stipulate con il Ministero di riferimento.

La **lettera l)** modifica il comma 14 dell'articolo 10. Il testo vigente prevede che, i proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva possano presentare opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, entro sessanta giorni contro la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare per l'istituzione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*)). In tal caso la zona non può essere istituita. La modifica propone che, per impedirne la costituzione sia necessario che a presentare l'opposizione **i proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio** interessato.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
Art. 10 (Piani faunistico-venatori)	Art. 10 (Piani faunistico-venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.	<i>Identico</i>
2. Le regioni e le province , con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.	2. Le regioni, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30	3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.	per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati per la produzione della fauna selvatica, di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b) c) e d), i fondi chiusi e le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
	3-bis. Al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.
	3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al predetto comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
	3-quater Acquisti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.	4. Nel territorio di protezione di cui al comma 3, vige il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	<i>Identico</i>
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.	6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere. È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori	7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le regioni predispongono, articolandoli per comprensori

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.	omogenei, piani faunistico-venatori, nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;	8. <i>Identico</i> : a) <i>identica</i> ; b) <i>identica</i> ; c) <i>identica</i> ; d) <i>identica</i> ; e) <i>identica</i> ;

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
<p>f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);</p> <p>g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);</p> <p>h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>.</p> <p>h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;</p> <p>h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni.</p>
<p>9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.</p>	<p>9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato preposto o incaricato della gestione della singola zona.</p>
<p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro</p>	<p><i>Identico</i></p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.	
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	<i>Identico</i>
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.	<i>Identico</i>
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare , la zona non può essere istituita.	14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato , la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.	<i>Identico</i>
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.	<i>Identico</i>
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività	<i>Identico</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'AS 1552
venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.	

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

L'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge, da indicarsi sul tesserino venatorio. **Esclude** inoltre dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica naturale o di allevamento ai fini di impresa agricola nell'ambito delle attività di **addestramento, allenamento e gare di cani**.

Nel dettaglio, l'**articolo 7** si compone di un unico comma che introduce, con tre lettere, modifiche all'articolo 12 della legge 157/1992.

La **lettera a)** novella il comma 5. Nel testo vigente si prevede che, eccezion fatta per quello praticato con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio debba essere praticato esclusivamente in una sola delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. Essa ricomprende, pertanto, in via residuale, le forme di caccia diverse dall'appostamento fisso svolte al di fuori della zona Alpi.

Con la modifica introdotta nel disegno di legge **si elimina la previsione che l'esercizio venatorio debba essere praticato esclusivamente in una delle suddette modalità**, senza che il cacciatore debba esercitare e formalizzare preliminarmente alcuna scelta.

Secondo la relazione illustrativa la modifica si deve iscrivere nel quadro della progressiva riduzione, pari a circa il 12 per cento negli ultimi cinque anni, del numero dei cacciatori, come riportato nel rapporto informativo sull'attività di vigilanza venatoria trasmesso dal MASAF al Parlamento. Quest'ultimo registra la presenza di 300.000 amatori alla data del 23 dicembre 2024.

Considerato che, alla luce della modifica introdotta, si elimina l'obbligo di praticare attività venatoria in unica modalità, si rileva che – sotto il profilo della chiarezza della formulazione del testo – il mantenimento, all'interno del comma, della deroga concernente l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco – che nella disposizione vigente è esclusa da qualsiasi limitazione – potrebbe produrre l'effetto di costituire l'unica eccezione, dal punto di vista letterale, rispetto alla nuova disciplina prevista dal testo in esame. *Si valuti, pertanto, l'effettiva opportunità del mantenimento, nel testo del novellato comma 5, dell'eccezione prevista per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco.*

La **lettera b)** modifica il comma 7 prevedendo che il prelievo di alcuni tipi di fauna ai fini di impresa agricola nell'ambito delle **attività di addestramento, allenamento e gare di cani**, di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), **non rientri nell'ambito del prelievo venatorio**. La suddetta fauna può essere:

- fauna selvatica naturale;
- fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Si ricorda che tale esclusione dall'ambito della disciplina del prelievo venatorio si aggiunge a quella già prevista per il tipo di prelievo, ai fini di impresa agricola, di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d) relativa ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

La **lettera c)** interviene sul comma 12, in conseguenza delle modifiche apportate con la lettera a). Essa prevede, infatti, che sul tesserino, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, rilasciato dalla regione di residenza non venga più riportata la forma di caccia da esercitarsi esclusivamente.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'AS 1552
Art. 12 <i>(Esercizio dell'attività venatoria)</i>	Art. 12 <i>(Esercizio dell'attività venatoria)</i>
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.	1. <i>Identico.</i>
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.	2. <i>Identico.</i>
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.	3. <i>Identico.</i>
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.	4. <i>Identico.</i>
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:	5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato nelle seguenti forme:

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7 dell'AS 1552
a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.	a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.	6. <i>Identico.</i>
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).	7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettere d) ed e).
(...)	
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.	12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Articolo 8

(Modifiche all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

L'articolo 8 autorizza per la caccia al cinghiale l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento.

L'**articolo 8**, intervenendo sull'[art. 13](#) della L. n. 157/1992, **amplia** la tipologia di **strumenti** utilizzabili per il **prelievo di selezione degli ungulati**.

La disposizione, infatti, introduce il nuovo comma *6-bis*, stabilendo che per tale attività venatoria è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'[art. 2 della legge n. 185/1990](#).

Poiché il comma 2-ter dell'art. 13 della L. n. 157/1992 reca ulteriori disposizioni specifiche per la caccia al cinghiale, autorizzando l'utilizzo di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, potrebbe valutarsi l'opportunità di inserire l'intervento normativo in esame nel suddetto comma 2-ter dell'art. 13.

L'art. 2 della legge n. 185 del 1990 definisce i “materiali di armamento” quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La stessa disposizione specifica che i materiali di armamento sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
- b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
- i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- m) materiali specifici per l'addestramento militare;
- n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

• **Strumenti autorizzati per l'esercizio dell'attività venatoria**

Si ricorda che l'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 individua in modo puntuale i **mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria** (commi 1 e 2) specificando le caratteristiche dei singoli strumenti e vietando tutte le armi e tutti i mezzi non esplicitamente autorizzati dal presente articolo (comma 5).

In particolare, la caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (comma 1).

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco (comma 2).

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dai cacciatori e non lasciati sul luogo di caccia (comma 3) e il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato a portare anche gli utensili da punta e da taglio per le esigenze venatorie (comma 6).

Con riferimento alla **caccia al cinghiale** si ricorda che [l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2024](#), al fine di contenere la **diffusione della peste suina**, consente sino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi come ottiche di mira anche a *imaging* termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere [previsti al punto 2.3), lettera b) del [decreto del MASE 13 giugno 2023](#), nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'AS 1552
Art. 13 (<i>Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria</i>)	Art. 13 (<i>Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria</i>)
(...)	
2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (<i>Sus scrofa</i>), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.	2-ter. <i>Identico.</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 8 dell'AS 1552
(...)	
	6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Articolo 9
*(Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
 in materia di ambiti territoriali di caccia)*

L'articolo 9 modifica l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia.

Più precisamente, con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera a)**, si consente alle regioni di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) aventi dimensioni anche provinciali.

Secondo quanto si ricava dalla relazione illustrativa, operando ciascun cacciatore all'interno dell'ambito territoriale al quale è iscritto, la modifica in questione è funzionale a diminuire la pressione venatoria sul medesimo territorio.

Con la modifica contenuta nel **comma 1, lettera b)** al comma 10 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che ha l'obiettivo di produrre l'efficientamento dell'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia evitando che la previsione di un numero eccessivo di membri paralizzi l'attività decisionale.

Pertanto, al comma 1, lettera b), si prevede che il numero dei componenti degli organi direttivi degli ATC non possa eccedere le venti unità e la partecipazione in sovrannumero di un rappresentante dell'ENCI.

Al **comma 1, lettera c)**, invece, si sostituisce l'attuale formulazione del comma 11, prevedendo la ricognizione delle funzioni degli organismi di gestione degli ATC, con elementi di maggiore dettaglio in materia di promozione e di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'AS 1552
Art. 14 <i>(Gestione programmata della caccia)</i>	Art. 14 <i>(Gestione programmata della caccia)</i>
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.	1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni provinciali o subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'AS 1552
(...)	
<p>10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.</p>	<p>10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.</p>
<p>11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:</p>	<p>11. Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione:</p> <p>a) promuove e organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;</p> <p>b) promuove azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;</p> <p>c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli habitat;</p> <p>d) attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:</p>
<p>a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile</p>	<p>1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;</p> <p>2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'AS 1552
1988 ; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;	degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli; 3) il ripristino di zone umide e di fossati; 4) la differenziazione delle colture; 5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;	6) identico;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.	7) identico.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

L'articolo 10 apporta alcune modifiche [all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

A tale riguardo, in base alle modifiche apportate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 della sopracitata legge n. 157 del 1992, si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto fino a questo momento, solamente quali soggetti senza finalità di lucro.

Uno degli obiettivi della modifica normativa in commento, come emerge da quanto si ricava dalla stessa relazione illustrativa di accompagnamento, è quella di consentire l'ampliamento delle condizioni per l'accesso e per l'esercizio di un'attività suscettibile di generare opportunità economiche anche in aree interne e periferiche.

Le medesime finalità sono a fondamento della modifica prevista al comma 1, lettera *b*), del sopra citato articolo 16 della legge n. 157, in base alla quale, nelle aziende agri-turistico-venatorie, il periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento può essere esteso oltre i termini stabiliti [dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.

Da ultimo, l'introduzione del comma 1-*bis* nell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie. Si prevede, infine, che le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili, per la programmazione pluriennale dell'attività, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti (nuovo comma 1-*ter*).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AS 1552
Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)	Art. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna	1. <i>Identico:</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AS 1552
selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:	
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro , soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;	a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.	b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.
	1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie nel tipo di cui al comma 1, lettera b).
	1-ter. Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:	2. <i>Identico.</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 10 dell'AS 1552
<p>a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;</p> <p>b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.</p>	
<p>3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5.</p>	<p>4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente.</p>

Articolo 11

(Modifiche all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di **calendario venatorio**, di **elenchi delle specie cacciabili** e di **esercizio venatorio da appostamento**.

Nel dettaglio la disposizione in commento, composta di un unico comma, interviene, modificandola, sulla disciplina vigente delineata dall'[articolo 18 della legge n. 157 del 1992](#) incidendo sui commi **2, 3 e 6**. In particolare:

- la **lettera a)** apporta modifiche al **comma 2** in materia di **calendario venatorio**;
- la **lettera b)** modifica il **comma 3** **espungendo** il riferimento ai **pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)** nelle ipotesi di **variazioni degli elenchi delle specie cacciabili**;
- la **lettera c)** interviene sul **comma 6** con riferimento ai casi di **esercizio venatorio da appostamento**.

La **prima modifica (n. 1) della lett. a)** riguarda il **primo periodo del comma 2** dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 ed è volta a prevedere che le **Regioni, nell'articolazione dei calendari venatori**, possano discostarsi dalle indicazioni fornite nei pareri espressi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da **fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea**.

Si osserva che il riferimento generico a fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea rende, allo stato, complessa l'individuazione delle fonti alle quali si intenda fare rinvio.

Le **ulteriori modifiche (n. 2, 3 e 4) della lettera a)** incidono sul **sesto periodo** dello stesso **comma 2** dell'art. 18, prevedendo che le Regioni possano, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica, **posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio**. Tale misura è adottata previa acquisizione del **parere obbligatorio dell'ISPRA** (già previsto dal testo vigente) ed anche del **Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN)**.

Secondo la Relazione illustrativa tali modifiche sono motivate dai cambiamenti climatici degli ultimi anni che incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell'ecosistema.

Il **comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992** reca disposizioni in materia di **calendario regionale venatorio** ed è stato oggetto di recenti **modifiche** normative da parte **dell'art.1, comma 551, della [legge di bilancio per il 2025](#)**. Esse sono state volte a precisare, in particolare, che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche **l'orario giornaliero dell'attività venatoria**. Precedenti interventi normativi sono stati operati dall'art. 11-*bis* del [decreto legge n. 104 del 2023](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023 che ha disposto alcune integrazioni ai commi 2 (ed anche al comma 4) del suddetto articolo 18. A seguito delle novelle apportate **il testo vigente del comma 2** prevede che le regioni, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria allo scopo di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo (nonchè l'orario giornaliero dell'attività venatoria); ciò previa acquisizione dei pareri **dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale** che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta (decorsi i quali gli stessi pareri si intendono acquisiti). Le regioni possono discostarsi dai menzionati pareri fornendo adeguata motivazione. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (Per un approfondimento sulle modifiche normative che hanno interessato l'art. 2 della legge 157 del 1992 si veda la [scheda di commento dell'art. 1, comma 551 della legge di bilancio 2025](#). Per il contenuto degli altri commi dell'art. 18 si veda quanto sotto riportato e la scheda infra).

La novella apportata dalla **lettera b)** incide, invece, sul **comma 3** dell'art. 18 in materia di **elenchi delle specie cacciabili**: tale modifica consiste nella soppressione del riferimento ai **pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN)** nelle ipotesi di variazioni degli elenchi di specie cacciabili di cui all'art. 1.

Il **comma 3 dell'art. 18**, modificato dall'art.1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025, stabilisce che i **nuovi elenchi delle specie cacciabili** di cui al comma 1 dell'art. 18 sono recepiti - entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), d'intesa con il Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica). Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

Con riferimento al **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)** si ricorda che l'**art. 8** della citata legge n. 157 del 1992, nell'enumerare i componenti del predetto Comitato prevede che esso è **un organo tecnico consultivo** istituito presso il MASAF presieduto dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Si fa presente, in proposito, che con D.M. n. 0263986 del 22 maggio 2023 il sopra ricordato Comitato è stato ricostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 453, della legge di bilancio 2023 ([L.n. 197/2022](#)).

Infine, la novella della **lettera c)** - incidendo sul **comma 6** dell'art. 18 della legge 157 del 1992 in materia di **esercizio venatorio da appostamento della fauna selvatica migratoria** - è volta ad inserire il parere degli **istituti regionali** - in alternativa a quello dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (istituto soppresso nel 2008 e le cui funzioni sono state assorbite dall'ISPRA. Si veda, in proposito, la scheda dell'art. 6) - nella regolamentazione di tale tipologia di esercizio venatorio da parte delle Regioni.

Secondo l'intento dei proponenti il disegno di legge in esame, il coinvolgimento degli istituti regionali appare necessario affinché la valutazione tecnica sia effettuata a livello di governo più prossimo al territorio sul quale ricade la scelta.

Il **comma 6** dell'art. 18 sopra citato stabilisce che le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed in deroga al comma 5 (secondo cui la caccia alla fauna migratoria può essere esercitata solo in determinati periodi stabiliti a livello nazionale, per garantire la protezione durante le fasi delicate del ciclo vitale degli uccelli come la migrazione, riproduzione), possono regolamentare diversamente **l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria** nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre (fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì).

• *Articolo 18 della Legge 157 del 1992*

L'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce le disposizioni relative alle **specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria in Italia**.

Questo articolo, come sopra anticipato, è stato oggetto di **diversi interventi normativi**, l'ultimo dei quali ai sensi **dell'art.1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025** ([l. n. 207/2024](#)).

In sintesi, l'**articolo 18** definisce:

- **Specie cacciabili e periodi di caccia**: Individua le specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di prelievo venatorio e stabilisce i periodi dell'anno in cui tale attività è consentita

Regolamentazione regionale: Consente alle regioni di modificare i periodi di caccia per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali locali, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Calendario venatorio regionale: Le regioni devono pubblicare entro il 15 giugno il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, indicando per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi consentito e rispettando le disposizioni nazionali. In particolare:

Il **comma 1** attualmente vigente dell'art. 18 indica le **tipologie di esemplari di fauna selvatica** che possono essere abbattute ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria individuandole per specie di appartenenza. Sono, altresì, elencati i **periodi** in cui è consentito l'abbattimento delle specie animali elencate.

Il comma 1 è stato modificato dal sopra citato **dall'art.1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025** con l'inserimento di un primo periodo nel quale si specifica che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria. Sullo stesso comma 1, di recente, l'art. 10, comma 1-*bis* del D.L. 63 del 2024 è intervenuto, sostituendone la lettera *d*) e prevedendo così l'estensione - dal 1° ottobre al 31 gennaio - , del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*).

Per il **comma 2** inerente il **calendario venatorio** ed il **comma 3** relativo alle **specie cacciabili** si legga quanto sopra riferito.

Il **comma 4** in materia di **impugnazione del calendario venatorio** - anch'esso **modificato dall'art.1, comma 551, della legge di bilancio per il 2025** - è stato sostituito prevedendosi che, nei casi di impugnazione del calendario venatorio, il termine di impugnazione dello stesso è fissato in 30 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione), mentre precedentemente erano 60 giorni. E' stato previsto, altresì, che le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Sono stati, altresì, modificati gli effetti del provvedimento cautelare, in quanto, si è stabilito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l'attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.

Con riferimento al comma 4 della disposizione in commento si ricorda che l'art. **11-bis** del succitato DL. n. 104 del 2023 aveva già operato la sostituzione del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che prevede, in **caso di impugnazione del calendario venatorio**, qualora sia proposta la domanda cautelare, l'applicazione dell'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il **comma 5** definisce il **numero delle giornate di caccia**, il comma 6 sopra esaminato riguarda esercizio venatorio da appostamento. Il comma 7 l'**orario** in cui è consentita la caccia, il comma 8 la caccia alla beccaccia e al beccaccino.

Per il **comma 6** si veda quanto sopra riferito.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)	

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
<p>1. L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:</p> <p>a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>); tortora (<i>Streptopelia turtur</i>); merlo (<i>Turdus merula</i>); passero (<i>Passer italiae</i>); passera mattugia (<i>Passer montanus</i>); passera oltremontana (<i>Passer domesticus</i>); allodola (<i>Alauda arvensis</i>); colino della Virginia (<i>Colinus virginianus</i>); starna (<i>Perdix perdix</i>); pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>); pernice sarda (<i>Alectoris barbara</i>); lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>); lepre sarda (<i>Lepus capensis</i>); coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>); minilepre (<i>Silvilagus floridamus</i>);</p> <p>b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (<i>Sturnus vulgaris</i>); cesena (<i>Turdus pilaris</i>); tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>); tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>); fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>); germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>); folaga (<i>Fulica atra</i>); gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>); alzavola (<i>Anas crecca</i>); canapiglia (<i>Anas strepera</i>); porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>); fischione (<i>Anas penepole</i>); codone (<i>Anas acuta</i>); marzaiola (<i>Anas querquedula</i>); mestolone (<i>Anas clypeata</i>); moriglione (<i>Aythya ferina</i>); moretta (<i>Aythya fuligula</i>); beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>); colombaccio (<i>Columba palumbus</i>); frullino (<i>Lymnocryptes minimus</i>); fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>); peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>); combattente (<i>Philomachus pugnax</i>); beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>); taccola (<i>Corvus monedula</i>); corvo (<i>Corvus frugilegus</i>); cornacchia nera (<i>Corvus corone</i>); pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>); pittima reale (<i>Limosa limosa</i>); cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>); ghiandaia</p>	<i>Identico</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
<p>(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);</p> <p>c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);</p> <p>d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);</p> <p>e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (Lepus corsicanus);</p>	
<p>1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:</p> <p>a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;</p> <p>b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le</p>	<p>2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7, previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione assumendo le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea.</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
<p>regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.</p> <p>Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	<p>I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e dal Comitato faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).</p> <p>Tali pareri devono essere resi, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle</p>	<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.	della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.	<i>Identico</i>
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.	<i>Identico</i>
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.	6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli istituti regionali ove istituiti e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 dell'AS 1552
	intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.	<i>Identico</i>
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	<i>Identico</i>

Articolo 12
*(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di controllo della fauna selvatica)*

L'**articolo 12** modifica l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di **controllo della fauna selvatica**.

Più precisamente, con lo scopo di contenere la fauna selvatica in eccesso, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi (come la Peste suina africana), al **comma 1, lettera a)** si prevede che le modalità operative dell'attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2, su cui interviene la modifica in parola, dispone che le regioni e le province autonome pongano in essere azioni volte al controllo della fauna selvatica. Tale attività di controllo è attuata anche nelle zone sottoposte a divieto di caccia – come le aree protette e le aree urbane – e nei giorni di silenzio venatorio, nonché in quelli di divieto. Essa è volta a garantire, in sintesi, la tutela ambientale, della salute, degli animali e delle produzioni, del patrimonio storico-artistico, per motivazioni legate alla sicurezza e all'incolumità pubblica. Se i metodi impiegati risultano inefficaci le regioni e le province autonome possono autorizzare piani di controllo numerico tramite abbattimento o cattura che non rientrano nell'attività venatoria. Su tale previsione interviene la disposizione in commento disciplinandone le modalità attuative, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Al **comma 1, lettera b)**, in linea con l'assetto ordinamentale vigente, si includono **le Città metropolitane** nel novero degli enti territoriali che concorrono all'attuazione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica.

Al **comma 1, lettera c)**, è integrato il catalogo dei soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei suddetti piani possano avvalersi, includendovi altresì le **guardie private** riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché muniti di licenza di caccia e abbiano frequentato specifici corsi di formazione.

Si ricorda che il comma 3 prevede che i piani di controllo numerico previsti al comma 2 siano attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Inoltre, le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, a legislazione vigente:

- dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- delle guardie venatorie;

- degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

La modifica proposta prevede inoltre che anche le guardie venatorie debbano risultare munite di licenza di caccia e aver frequentato specifici corsi di formazione.

• *La disciplina delle guardie private*

La normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate (GPG) è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al [regio decreto n. 773 del 1931](#), in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#) (articoli 249 e seguenti).

Le guardie private (definite anche "particolari" in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o "giurate" poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (art. 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari.

Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore. Si segnala, altresì, che l'art. 257 del R.D. n. 635/1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza.

Al **comma 1, lettera d)**, si aggiungono al novero dei soggetti che possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma, a **svolgere le attività di controllo della specie cinghiale**, gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i suddetti piani sono attuati.

Si prevede, infine, che a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli

animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AS 1552
Art. 19 <i>(Controllo della fauna selvatica)</i>	Art. 19 <i>(Controllo della fauna selvatica)</i>
<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AS 1552
	giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
<p>3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.</p>	<p>3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, delle guardie venatorie volontarie, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché del personale dei corpi e servizi di polizia locale in servizio, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.</p>
	<p>3-bis. Gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di cui al comma 2, secondo periodo, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma, a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale (<i>Sus scrofa</i>). A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo di cui al periodo precedente, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 12 dell'AS 1552
	sanitarie e non presentino rischi per la salute.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.	4. <i>Identico.</i>
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 13

(Modifiche all'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica)

L'articolo 13 apporta **modifiche all'articolo 19-ter** della legge n. 157 del 1992, introducendo disposizioni in materia di attuazione del **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, composta di un unico comma, interviene sull'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992 **sostituendone il comma 4** al fine di **ampliare la platea dei soggetti di cui le Regioni e le Province autonome** possono avvalersi nell'attuazione del suddetto Piano straordinario.

Il testo del comma 4 così novellato, chiarisce che per l'attuazione del Piano straordinario di cui sopra **le regioni e le province autonome** che si avvalgono del personale dei corpi e servizi di polizia (regionale, provinciale, locale e delle Città metropolitane) **possono avvalersi, oltre che dei soggetti già individuati dal testo in vigore**, anche:

- del **personale** dei corpi e servizi di **polizia regionale** e delle **Città Metropolitane**;
- **dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria** dai concessionari degli istituti faunistici privati;
- **delle guardie private**, purché munite di licenza di caccia, riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931. (Si veda, in proposito, la scheda di approfondimento all'art. 12).

Si ricorda che il **comma 4 dell'art. 19-ter, nel testo attualmente vigente**, nello stabilire che dall'attuazione e il coordinamento del Piano in esame è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, enumera il personale autorizzato all'abbattimento ricomprendendo le seguenti categorie di soggetti:

- ♣ cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;
- ♣ guardie venatorie;
- ♣ agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- ♣ proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

L'art. 19-ter, introdotto dall'art. [1, comma 448, L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), reca disposizioni in materia di **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**. Tale Piano costituisce lo **strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico**

della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Ai sensi del comma 1 del predetto art. 19-*ter*, lo stesso Piano è adottato (entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si fa presente che tale Piano, di durata quinquennale, è stato adottato con [decreto 13 giugno 2023](#), pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2023. Il comma 3 della predetta disposizione chiarisce poi che le attività di contenimento disposte dal Piano Straordinario sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Si ricorda che l'art. 19-*ter* è stato di recente novellato dall'art. 13 del [decreto-legge n. 131 del 2024](#) (cosiddetto "Salva-infrazioni"), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 166/2024](#)) che ha aggiunto il comma 5-*bis* nel quale si prevede che lo stesso art. 19-*ter* si applica nel rispetto delle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) (con riferimento alla direttiva Uccelli si veda la scheda dell'art. 2) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, per quanto riguarda il regolamento REACH, sempre l'art. 13 del D.L. n. 131 del 2024, ha inciso sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Infine, è stato demandato ad uno o più decreti ministeriali l'individuazione delle zone umide presenti sul territorio nazionale.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'AS 1552
Art. 19- <i>ter</i> <i>(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)</i>	Art. 19- <i>ter</i> <i>(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)</i>
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.	1. <i>Identico.</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'AS 1552
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.	2. <i>Identico.</i>
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.	3. <i>Identico.</i>
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.	4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si avvalgono del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane , con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Possono altresì avvalersi dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie volontarie, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(...)	

Articolo 14

(Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

L'articolo 14 modifica l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.

Più precisamente, al **comma 1, lettera a)**, si prevede, in deroga al relativo divieto, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale. Alla **lettera a), numero 1**, si interviene sanzionando le azioni atte a ostacolare le attività di attuazione dei piani di controllo, ove praticate con metodi violenti.

Infine, al **comma 1, lettera b)**, viene riformulato l'attuale terzo comma dell'articolo, intervenendo sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Con il fine di provvedere a una migliore individuazione dei suddetti valichi montani, si fa rinvio all'adozione di un decreto interministeriale che li individui su base cartografica; si stabilisce, poi, che in corrispondenza dei valichi così individuati sia istituita una zona di protezione speciale, ove già non prevista, e che nei medesimi possa praticarsi l'attività venatoria alle condizioni stabilite dall'ente di gestione della zona di protezione. Si precisa che la disposizione in questione ha efficacia dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita sui valichi nei limiti fissati dalla pianificazione in vigore nella stagione venatoria precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Sull'interpretazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la Corte Costituzionale con **sentenza n. 254 del 2022** è intervenuta affermando che la citata disposizione pone un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria e costituisce disposizione che attiene alla tutela dell'ambiente. Essa integra quindi uno *standard* minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle province autonome nel senso che esse, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell'innalzamento della tutela. Secondo la Corte, è quindi evidente *“l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'[art. 1](#), comma 5, della stessa [L. n. 157 del 1992](#) e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'[art. 21](#), comma 3, della [L. n. 157 del 1992](#), che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius”*.

L'**articolo 21** della legge **n. 157 del 1992** disciplina i **divieti per la tutela della fauna selvatica** enumerando gli stessi divieti e le relative **sanzioni**.

In particolare è **vietato**, salvo quanto espressamente autorizzato:

- Catturare, uccidere, detenere, vendere o esportare esemplari di fauna selvatica protetta.

- Distruggere o danneggiare nidi, uova, piccoli.
- Utilizzare richiami acustici non autorizzati.
- Alterare o distruggere habitat naturali di riproduzione e sosta.

È inoltre **vietato**:

- esercitare la caccia in giorni, orari, periodi e zone non consentiti o durante la migrazione pre-nuziale, la riproduzione e la dipendenza dei piccoli oppure esercitare la caccia con neve al suolo o durante incendi boschivi;
- l'uso di armi da fuoco automatiche o semi-automatiche con serbatoio oltre due colpi;
- l'uso di armi con silenziatore, esplosivi, vischio, reti, trappole, gas, sostanze tossiche, narcotiche o esche avvelenate;
- l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo nelle zone umide (recepimento Direttiva Uccelli 2009/147/CE);
- l'uso di caccia da veicoli a motore su terra, acqua o aria;
- l'uso di aeromobili, droni, auto, imbarcazioni a motore per cacciare o inseguire fauna;
- sparare entro 100 metri da strade e ferrovie nonché sparare entro 150 metri da edifici o stabili adibiti ad abitazione.

Sono, infine, previste **sanzioni** amministrative per chi viola i divieti, sequestri di armi, animali, veicoli e strumenti illeciti, nonché l'applicazione di sanzioni penali in caso di reati gravi (es. uso di esche avvelenate o distruzione habitat).

Si ricorda, infine, che nella [seduta del 3 luglio 2025](#) l'aula della Camera dei deputati ha approvato un analogo emendamento in materia di attività venatoria sui valichi montani nell'ambito dell'esame del ddl Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (A.C. [2126-A](#)).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'AS 1552
Art. 21 (<i>Divieti</i>)	Art. 21 (<i>Divieti</i>)
1. E' vietato a chiunque:	1. <i>Identico</i> :
(...)	
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;	m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
(...)	
	ff-bis) impedire, ostacolare o rallentare, con metodi violenti, le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'AS 1552
<p>2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.</p>	<p>3. Sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati, su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite, conformemente alle linee guida regionali, dal regolamento adottato dall'ente di gestione della predetta zona di protezione speciale. La disposizione di cui al primo periodo ha efficacia dalla data di adozione del decreto di cui al medesimo periodo; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita sui valichi nei limiti fissati dalla pianificazione in</p>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 dell'AS 1552
	vigore nella stagione venatoria precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 15
*(Modifica all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia
e abilitazione)*

L'articolo 15 modifica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di **abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.**

Più precisamente, al **comma 1, lettera a)**, si prevede che **le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco.**

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica supera l'incongruenza della normativa vigente che richiede a coloro che intendono cacciare mediante l'arco o uccelli predatori di dimostrare in un apposito esame la capacità tecnica nel maneggio di armi da fuoco.

Si ricorda che la modifica proposta mantiene ferme, anche per chi esercita la caccia mediante l'uso dell'arco e del falco, le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8, di seguito riassunte.

Si prevede che il primo rilascio della licenza avvenga dopo che il richiedente abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia (comma 2). La commissione è composta da esperti delle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi (comma 3). Le materie oggetto di esame sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso (comma 4).

Va conseguito un giudizio favorevole in tutti gli esami (comma 5) ed è necessario un certificato medico di idoneità (comma 8).

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria tanto per il primo rilascio della licenza quanto per il rinnovo della stessa in caso di revoca (comma 7).

Al comma 1, lettera b), si prevede che **le abilitazioni per l'esercizio della caccia** rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.

Secondo la relazione illustrativa tale disposizione si pone in coerenza con i principi dell'Unione europea dei titoli giuridici che consentono a chi abbia ottenuto un provvedimento abilitativo in uno Stato dell'Unione (o appartenente allo Spazio economico europeo) di potere avvalersene anche sul territorio italiano. Tale motivazione richiama, dunque, la disciplina prevista per i diplomi, i certificati e altri documenti attestanti le qualifiche professionali che devono infatti essere reciprocamente riconosciuti

ai sensi dei principi generali del mercato interno, in particolare, in questo caso, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (v. artt. 26 e 53 del TFUE, a cui sono seguite diverse misure di diritto derivato).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'AS 1552
Art. 22 <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>	Art. 22 <i>(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)</i>
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.	1. <i>Identico.</i>
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.	2. <i>Identico.</i>
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.	3. <i>Identico.</i>
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso.	4. <i>Identico.</i>
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.	5. <i>Identico.</i>
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni	6. <i>Identico.</i>

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'AS 1552
promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.	
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.	7. <i>Identico.</i>
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.	8. <i>Identico.</i>
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.	9. <i>Identico.</i>
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32.	10. <i>Identico.</i>
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	11. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
	11-bis. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiano.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

L'articolo 16 incide sul novero dei **soggetti a cui è demandata la vigilanza** sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali.

L'articolo 16 interviene sull'[art. 27, comma 1, della L. n. 157/1992](#), che individua in modo puntuale i soggetti a cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157/1992 e delle leggi regionali. In particolare la **lettera a)** modifica il comma 1 come di seguito specificato:

- **il numero 1) amplia il numero dei soggetti cui è demandata la vigilanza**, in quanto tale attività può essere svolta anche dagli **agenti dipendenti delle regioni**, in alternativa agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Si ricorda che a tali agenti è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono portare le armi da caccia autorizzate dall'art. 13 della l. n. 157/1992, nonché armi con proiettile narcotico.

Posto che l'art. 29 della l. n. 157/1992 detta specifiche disposizioni per gli agenti dipendenti degli enti locali, potrebbe valutarsi se – fatti salvi i relativi ambiti di autonomia previsti dall'ordinamento – possa essere opportuno estendere tali disposizioni anche agli agenti dipendenti delle regioni.

- **il numero 2) specifica che le guardie volontarie delle associazioni venatorie a cui è demandata la vigilanza sono quelle nazionali.** Si ricorda che le associazioni venatorie a cui si riferisce la disposizione in esame, inoltre, sono quelle **riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della L. n. 157 del 1992.**

Si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 27, lettera *b)*, demanda l'attività di vigilanza anche alle guardie volontarie:

- 1) delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- 2) e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.

La competenza del coordinamento per la preparazione, l'aggiornamento e l'utilizzo delle guardie volontarie è in capo al MASAF di intesa con il MASE (art. 27, comma 8);

La lettera *b*), intervenendo sul comma 2 dell'art. 27, individua quali **sogetti addetti alla vigilanza il personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il personale dei corpi e servizi di polizia locale**. Tali soggetti sostituiscono gli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

• *Gli addetti alla vigilanza venatoria*

L'[art. 27 della L. n. 157/1992](#) individua in modo puntuale i soggetti a cui è demandata la vigilanza venatoria. Oltre che gli agenti delle regioni e degli enti locali (a cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza), tale attività è affidata:

- alle guardie volontarie delle **associazioni venatorie riconosciute dall'art. 34 della l. n. 157/1992**. Tale articolo afferma, al comma 1, la libertà delle associazioni venatorie nella loro costituzione venatorie. Tuttavia, alle associazioni istituite mediante atto pubblico è permesso di chiedere il riconoscimento, purché in possesso di alcuni requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento avviene mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (disciplinato dall'articolo 8 della L. n. 157/1992). Tale riconoscimento può essere revocato, a norma del comma 4 dell'articolo 34, ove vengano meno i requisiti indicati, mentre il comma 6 pone le associazioni nazionali riconosciute sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Invero, alcune associazioni sono state riconosciute direttamente in forza della norma in esame, in particolare dal comma 5. A beneficiarne sono state: la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCICaccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 1016/1939, come sostituito dall'art. 35 della L. n. 799/1967 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia);
- alle guardie volontarie delle associazioni agricole rappresentate nel CNEL;
- alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal MASE, se in possesso della qualifica di guardia giurata;
- alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali;
- agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
- alle guardie giurate comunali, forestali e campestri
- alle guardie private riconosciute ai sensi del TUPS;
- alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Si ricorda, infine, che i cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni possono ricevere la qualifica di guardia volontaria (comma 4, art. 27).

Per quanto riguarda i **poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria**, si ricorda, in estrema sintesi, l'[art. 28 della legge n. 157/1992](#), in forza del quale i preposti alla vigilanza possono:

- chiedere l'esibizione della licenza di porto di fucile, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione e della fauna abbattuta o catturata (comma 1);
- se dotati della qualifica di polizia giudiziaria, in caso di violazione della normativa sulla caccia, possono sequestrare armi e fauna selvatica, fino ad arrivare alla confisca dei mezzi (comma 2);
- se privi della qualifica di polizia giudiziaria, in caso di violazione della normativa sull'attività venatoria, possono redigere verbale.

Per un approfondimento in ordine allo stato dei servizi preposti alla vigilanza, agli accertamenti effettuati e alle sanzioni amministrative applicate si rinvia alla [Relazione sull'attività di vigilanza venatoria, relativa agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 33 della L. n. 157/1992](#), inviata dal MASAF alla camera dei deputati il 23 dicembre 2024.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16 dell'AS 1552
Art. 27 (<i>Vigilanza venatoria</i>)	Art. 27 (<i>Vigilanza venatoria</i>)
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:	1. <i>Identico:</i>
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;	a) agli agenti dipendenti delle regioni o degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni	b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16 dell'AS 1552
agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.	associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato , alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.	2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, al personale dei corpi e servizi di polizia locale , alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
(...)	

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
in materia di sanzioni amministrative)

L'**articolo 17** reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di **sanzioni amministrative**.

Con tali modifiche: viene **soppressa** la sanzione amministrativa per chi **esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta**; si introduce il riferimento alle “**aziende agro-turistico-venatorie**” nella disciplina sulle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione in aziende, centri, ambiti territoriali o comprensori ivi specificati; si introduce una sanzione, da 150 a 190 euro, per chi **impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo** disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali.

Il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo in esame abroga la lettera *a*) dell'articolo 31, comma 1, della citata legge n. 157 del 1992. La disposizione di cui si propone l'abrogazione prevede una sanzione amministrativa (da 206 a 1.239 euro) per chi **esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta** ai sensi dell'art. 12, comma 5, della medesima legge n. 157. Quest'ultimo comma 5, che elenca le modalità della caccia, è stato modificato dall'**articolo 7 del presente disegno di legge**. Con tale modifica si elimina la previsione che obbliga a praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una delle modalità ivi elencate (*cf.* la relativa scheda). Conseguentemente, la disposizione in esame sopprime la sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo.

La **lettera b)** modifica la lettera *d)* del medesimo articolo 31, comma 1, della legge n. 157. Quest'ultima lettera *d)* prevede una sanzione amministrativa (da 154 a 929 euro) nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata.

Con la **novella** in esame si propone di aggiungere il riferimento alle **aziende agro-turistico-venatorie** (AATV).

La disposizione in esame non modifica la misura della sanzione o i casi di inasprimento o riduzione della medesima. Oltre alla sanzione da 154 a 929 euro qui sopra ricordata, la disposizione in oggetto stabilisce che se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258 a 1.549 euro; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da 361 a 2.169 euro. Inoltre, le sanzioni in esame sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato.

Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono disciplinate dall'art. 16 della legge n. 157 del 1992, novellato dall'**articolo 10 del disegno di legge in esame** (*cf.* la relativa scheda).

La **lettera c)** introduce la nuova lettera *m-ter*) nel medesimo articolo 31, comma 1. Tale lettera *m-ter*) introduce una sanzione, **da 150 a 190 euro**, per chi **impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo** disciplinate da leggi regionali o dagli articoli 19, comma 2, e *19-ter* della legge n. 157 del 1922. Queste ultime norme, concernenti i piani regionali di controllo numerico mediante abbattimento o cattura e il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, sono oggetto di modifica, rispettivamente, da parte degli **articoli 12 e 13 del presente disegno di legge** (*cfr.* le relative schede).

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 17 dell'AS 1552
Art. 31 (<i>Sanzioni amministrative</i>)	Art. 31 (<i>Sanzioni amministrative</i>)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:	1. <i>Identico:</i>
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;	<i>soppressa</i>
(...)	
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (<i>da euro 154 a euro 929</i>) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (<i>da euro 258 a euro 1.549</i>); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (<i>da euro 361 a euro 2.169</i>). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;	d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (<i>da euro 154 a euro 929</i>) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie , nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (<i>da euro 258 a euro 1.549</i>); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (<i>da euro 361 a euro 2.169</i>). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
(...)	
	m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. 157/1992)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 17 dell'AS 1552
	previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter della presente legge e dalle leggi regionali

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

■ L'**articolo 18** reca una clausola di **invarianza finanziaria**.

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.